COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. URB/282/EP **N. 2489 Registro Generale**

Data 09 dicembre 2024

OGGETTO :

MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO RG N. 698/2023 PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n° 37 del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20/12/2023 con cui è stato adottato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 36 del 21/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026;

VISTO l'atto sindacale n. registro 10 del 31/05/2023 prot. I n. 11350 del 01/06/2023 di nomina del Responsabile del V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, a decorrere dal 01/06/2023 e fino al termine del mandato del Sindaco, dell'Arch. Alessandro Veronese quale Responsabile di Settore e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023 per il Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/08/2023 avente ad oggetto "Conferma degli atti di nomina dei Responsabili dei Settori incaricati di Elevata Qualificazione" citati nel medesimo atto;

VISTO il decreto sindacale n. registro 44 del 23/09/2024, con il quale lo scrivente è stato individuato e nominato quale Responsabile del V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e incaricato di Elevata Qualificazione, a decorrere dal 01/10/2024 e fino al 31/12/2024;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D), il quale svolge altresì le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 3 del "*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI*";

RICHIAMATI:

- il ricorso n. 698/2023, notificato in data 13/11/2023 e acquisito agli atti al prot. n. 23427 in data 14/11/2023, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria da ECOSAVONA S.r.l. al fine di ottenere l'accertamento della non debenza del contributo straordinario ex art. 16, comma 4 d ter DPR 380/01 e art. 38 comma 6 bis L.R. Liguria 16/2008 richiesto dal Comune di Vado Ligure a fronte del rilascio del permesso di costruire implicito nell'intervenuto PAUR (provvedimento autorizzativo unico regionale) rilasciato, ex art. 208

D.Lgs. 152/06, dalla Regione Liguria con D.D. 16 marzo 2023, n. 1766, per l'ampliamento della discarica in località Boscaccio - fase 1 e fase emergenziale, come da comunicazione dirigenziale municipale 26 settembre 2023, n. 19785/2023; nonché, in quanto occorra ai fini dell'accertamento di cui sopra, per l'annullamento, o la declaratoria di inefficacia, previa sospensione degli effetti: 1) della summenzionata nota municipale 26 settembre 2023, n.19785/2023, in toto e anche nella parte in cui prospetta l'iscrizione a ruolo delle somme richieste; 2) della DD Regione Liguria 16 marzo 2023 n. 176 nella parte in cui assume a propria parte integrante le richieste del Comune di Vado Ligure inerenti la percezione del contributo straordinario come da comunicazione municipale 3 marzo 2023 protocollo n. 4662 e relativi allegati (PAUR, rispettivamente pagine 374-380; pagine 386-393); 3) dei summenzionati atti e provvedimenti municipali e, più segnatamente, nelle parti oggetto di gravame: a) della comunicazione municipale 3 marzo 2023 n. 4662; b) della deliberazione Consiglio comunale 31 gennaio 2023 n. 5; nonché di ogni altro atto o provvedimento agli stessi, e in parte qua, preordinato conseguente o comunque connesso;

- la deliberazione n. 22 del 22/11/2023, immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale:
  1) ha autorizzato il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, per le ragioni esposte in parte narrativa, a costituirsi in giudizio e resistere, tra l'altro, al sopra citato ricorso n. 698/2023;
  2) ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio n. 2825 Reg. Gen. del 27 novembre 2023, con la quale, tra l'altro, è stato conferito all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso sopra menzionato;

VISTI i motivi aggiunti al citato ricorso n. 698/2023, acquisiti agli atti al prot. n. 23891 in data 22/11/2024, proposti al T.A.R. per la Liguria da ECOSAVONA S.r.l. al fine di ottenere l'annullamento dei medesimi provvedimenti di cui al ricorso principale e, con riguardo ad essi, per l'accertamento della nullità dell'art. 2 della Convenzione rep. n. 77491 sottoscritta in data 18/08/2023 concernente la debenza del costo di costruzione quale deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 31/01/2023 e recepita e approvata con il PAUR in data 16/03/2023 per violazione di norma imperativa e, per l'effetto, per l'annullamento dell'atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 799, L. 160/2019, n. 19460/2024 notificato in data 23/09/2024 e, conseguentemente, per l'accertamento della inesigibilità di quanto preteso e per la condanna del Comune di Vado Ligure alla restituzione delle somme indebitamente percette a titolo di costo di costruzione, come disposto dalla Società con bonifico in data 22 novembre 2024 (pari a € 349.308,35);

RITENUTO che sia opportuna e doverosa la partecipazione del Comune al giudizio, in quanto il suddetto ricorso per motivi aggiunti risulta inammissibile, irricevibile e comunque infondato nel merito;

CONSIDERATO che gli atti oggetto del ricorso di cui trattasi ricadono in materia attinente alle competenze del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

RICHIAMATA la deliberazione n. 79 del 28/11/2024, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale:

1) ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere ai suddetti motivi aggiunti al ricorso n. 698/2023;
2) ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile

apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che – come nel caso di specie - siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente il servizio in oggetto all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), il quale offre in proposito garanzie di provata competenza;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 449 e comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che impone agli enti locali l'alternativa tra il ricorso alle convenzioni quadro "CONSIP" e il loro utilizzo come parametro qualità costo del servizio ordinato, ed il ricorso al mercato elettronico (MePA);

DATO ATTO:

- CHE per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, non vi sarebbe obbligo di ricorso al MePA ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001);
- CHE tuttavia, con lettera protocollo n. 24421 del 02/12/2024, è stata inoltrata all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero, tramite il portale "*ACQUISTINRETEPA*", la trattativa diretta numero RDO 4893809 per l'affidamento del servizio sopra descritto;
- CHE il termine ultimo per la presentazione dell'offerta era individuato nel giorno 05/12/2024;
- CHE il compenso complessivo per la prestazione del servizio sopra indicato non poteva essere superiore a Euro 6.722,90, cifra da ritenersi a corpo comprensiva di Spese generali (15%) e di qualsiasi costo e rimborso, escluse solo Cassa Avvocati (4%) ed IVA (22%) su imponibile;

VISTA l'offerta presentata dal suddetto Avv. Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero in data 05/12/2024, che riporta una offerta economica pari ad Euro 6.722,90 oltre a Cassa Avvocati (4%) ed IVA (22%) su imponibile, così per un importo complessivo pari a Euro 8.530,02;

ACCERTATO che l'importo di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di cui trattasi è conforme alla proposta così come formulata attraverso il portale "*ACQUISTINRETEPA*", è congruo rispetto all'affidamento in questione e in linea con i prezzi di mercato;

VISTI:

- il Durc On Line richiesto in data 26/08/2024 (valido fino al 24/12/2024), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;
- la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Paolo Gaggero rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 09/09/2024;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dall'Avv. Paolo Gaggero, acquisite in data 05/12/2024 e in atti conservate, con le quali dichiara tra l'altro, per le finalità di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, di non esser attualmente titolare di cariche elettive;

DATO ATTO:

- CHE non è necessario il DUVRI, in quanto attività meramente intellettuale, ai sensi della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- CHE il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;
- CHE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): B4A9264528;
- CHE, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
- CHE il contratto è stipulato mediante scambio di lettere commerciali;
- CHE nel caso di specie, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva, trattandosi di importo di modesta entità;

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

RITENUTO di provvedere all'affidamento diretto del servizio e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di affidare direttamente, per le ragioni indicate in premessa, all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103) il servizio concernente la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente ai motivi aggiunti al ricorso n. 698/2023, acquisiti agli atti al prot. n. 23891 in data 22/11/2024, proposti al T.A.R. per la Liguria da ECOSAVONA S.r.l. al fine di ottenere l'annullamento dei medesimi provvedimenti di cui al ricorso principale e, con riguardo ad essi, per l'accertamento della nullità dell'art. 2 della Convenzione rep. n. 77491 sottoscritta in data 18/08/2023 concernente la debenza del costo di costruzione quale deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 31/01/2023 e recepita e approvata con il PAUR in data 16/03/2023 per violazione di norma imperativa e, per l'effetto, per l'annullamento dell'atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 799, L. 160/2019, n. 19460/2024 notificato in data 23/09/2024 e, conseguentemente, per l'accertamento della inesigibilità di quanto preteso e per la condanna del Comune di Vado Ligure alla restituzione delle somme indebitamente percette a titolo di costo di costruzione, come disposto dalla Società con bonifico in data 22 novembre 2024 (pari a € 349.308,35);

2. di impegnare a favore del suddetto Studio Legale la spesa complessiva di **Euro 8.530,02**, di cui Euro 6.722,90 per onorario comprensivo di Spese generali al 15%, Euro 268,92 per Cassa Avvocati al 4% ed Euro 1.538,20 per I.V.A. al 22%, imputandola al Capitolo **775/20** ad oggetto "*Incarichi di patrocinio legale*" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U.

1.03.02.11.006) del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 esecutivo ai sensi di legge - esigibilità 2024;

3. di dare atto che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

4. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);

5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara (CIG): **B4A9264528**;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 09 dicembre 2024 (VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

---

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa